

**PER LE AZIENDE**

**CHE EMETTONO IN ATMOSFERA SOSTANZE CLASSIFICATE  
COME CANCEROGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O  
MUTAGENE (H340, H350, H360) E SOSTANZE DI TOSSICITÀ E  
CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATA, NONCHÉ QUELLE  
CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI DAL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006**

(art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 3 del D.Lgs. n. 102/2020)

**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI**

<b>ADEMPIMENTI DEL GESTORE</b>	<b>TEMPI DI ADEGUAMENTO</b>	<b>SANZIONI per inadempimento</b>
<b>Limitazione delle sostanze</b> nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio		
<b>Sostituzione delle sostanze</b> non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse	<b>Prima possibile</b>	
<b>Invio "Relazione" all'autorità competente</b> con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze	<b>Ogni cinque anni</b> , a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione	<b>prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006</b>  (da 500 a 2.500 euro)
	<b>In prima applicazione</b> , entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2020 <b>(entro il 27 agosto 2021)</b>	
<b>Adeguamento alla normativa</b>  <b>presentazione di una domanda di autorizzazione:</b>	<b>entro il 1° gennaio 2025</b> o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8.  <i>L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025, ovvero, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 273-bis del D.Lgs 152/06</i>	<b>prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006</b>  (da 500 a 2.500 euro)

<b>ADEMPIMENTI DEL GESTORE</b>	<b>TEMPI DI ADEGUAMENTO</b>	<b>SANZIONI per inadempimento</b>
<p>In caso di modifica della classificazione delle sostanze o miscele <i>(per le autorizzazioni ex art. 269)</i></p> <p><b>presentazione domanda di autorizzazione:</b></p>	<p><b>entro 3 anni dalla modifica</b></p>	<p><b>prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006</b></p> <p><i>(da 500 a 2.500 euro)</i></p>
<p>In caso di modifica della classificazione delle sostanze o miscele <i>per le autorizzazioni di carattere generale ex art. 272, comma 2)</i></p> <p><b>presentazione domanda di autorizzazione:</b></p>		<p><b>Stabilimento in esercizio senza autorizzazione</b></p>